



REPUBBLICA ITALIANA Sent 7/2016

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott. Stefano Imperiali	Presidente
dott.ssa Angela Silveri	Consigliere
dott. Luigi Cirillo	Consigliere
dott.ssa Daniela Acanfora	Consigliere-rel.
dott.ssa Francesca Padula	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n.**35231** del ruolo generale, proposto in data 3 giugno 2009 dal sig.**OLIVIERI VITTORIO**, nato il 3 settembre 1938, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Mussato e Nicolò Paoletti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via B. Tortolini n.34

contro

l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti della Amministrazione Pubblica - **INPDAP** -, a cui è succeduto, ai sensi dell'art.21, comma 1, del d.l. n.201/2011, nel testo risultante dalla legge di conversione n.214/2011, l'**INPS**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lidia Carcavallo, Luigi Caliulo, Antonella Patteri, Sergio Preden ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n.29

avverso

la sentenza emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia-Giulia n.190/2008, depositata in data 9 maggio 2008.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015, l'avv.Ginevra Paoletti, delegata dall'avv.Nicolò Paoletti, per il sig. Olivieri e l'avv. Filippo Mangiapane, per l'INPS, delegato dall'avv. Carcavallo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata, il giudice monocratico delle pensioni della Sezione giurisdizionale friulana di questa Corte dei conti ha respinto un ricorso proposto dal sig.Olivieri, ex dipendente del Ministero delle Finanze, IX Livello, poi convertito in categoria C3 super in applicazione del CCNL del 1999, cessato dal servizio in data 1° gennaio 2005 per limiti di età, diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto al computo, nella base pensionabile - dunque "*sostanzialmente*" (come si afferma nella sentenza-pag.4) ai fini dell'inclusione nella quota A - degli emolumenti percepiti a titolo di retribuzione di posizione per le funzioni dirigenziali ricoperte.

Nel ricorso il predetto rappresentava, infatti, di avere ricoperto, a decorrere dal 1999, diversi incarichi di natura dirigenziale (reggente dell'Ufficio delle Entrate di Tolmezzo, Ispettore presso l'Ufficio Ispettivo Regionale, infine Audit Manager presso l'Ufficio Audit Interno della Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia), fino alla data della cessazione.

Il giudice di prime cure, richiamata la giurisprudenza di questa Corte dei conti relativa ad analoghe fattispecie, sia delle Sezioni regionali che di appello (della Sez.III Appello, la sentenza n.494 del 2005), ha motivato il diniego rilevando che l'incarico ricoperto dal sig. Olivieri all'atto della cessazione dal servizio, come quelli precedenti, era "*esplicitamente provvisorio*" e che "*non costituiva in alcun modo un'attribuzione della qualifica di dirigente*".

Pertanto, ad avviso del decidente, la circostanza che si sia trattato di un incarico remunerato con il trattamento economico dei dirigenti non è idonea "*a sostituire quello spettante al funzionario per la classifica funzionale, non dirigenziale, nella quale è rimasto sempre inserito*"; per tali ragioni, ha escluso che possa qualificarsi in termini di "*stipendio*", ai sensi e per gli effetti dall'art.43 del d.P.R.n.1092/1973.

Con l'odierno ricorso in appello, ritualmente e tempestivamente notificato all'INPDAP- sede provinciale

di Udine - (in data 15 maggio 2009), l sig. Olivieri ha impugnato la sentenza affermando che il giudice di prime cure ha errato nel negare la natura retributiva degli emolumenti percepiti, dovendosi considerare che non si è trattato di un incarico occasionale bensì di un incarico svolto ininterrottamente per circa sei anni fino alla data della cessazione dal servizio, come peraltro per molti altri funzionari di cui parimenti si è avvalsa l'Amministrazione, dal momento che questa non ha mai indetto alcun concorso per ricoprire i posti dirigenziali vacanti.

In conclusione, il sig. Olivieri chiede che, in riforma della sentenza, venga accolto il ricorso di primo grado.

In data 3 dicembre 2015 il predetto ha depositato una memoria, per l'odierna udienza di discussione, nella quale insiste, richiamando giurisprudenza favorevole di questa Corte (Sez. Campania n.480/2005), nell'evidenziare che l'interpretazione data dal giudice, che finisce per operare uno "*sdoppiamento*" della nozione stipendiale, "*da un lato lo stipendio della qualifica di provenienza e, dall'altro, lo stipendio da dirigente che esaurirebbe i suoi effetti entro un ristretto arco temporale*" è astratta e non considera che l'incarico è terminato solo con la cessazione dal servizio.

L'INPS si è costituito in giudizio, col patrocinio degli avv.ti Lidia Carcavallo, Luigi Caliulo, Antonella Patteri, Sergio Preden, depositando una memoria in data 2 dicembre 2015, in cui eccepisce afferma l'infondatezza giuridica del motivo di gravame, richiamando la pacifica giurisprudenza delle Sezioni di appello di questa Corte dei conti, non soltanto con la sentenza della Sez. Terza appello citata nella decisione ma anche con le sentenze n.534/2013 e 258/2011 di questa Sezione Seconda.

In queste è stato ribadito, osserva l'INPS, che il maggior trattamento economico attribuito ai funzionari, ex art.24 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pur rientrando nell'ampia nozione di retribuzione, non ha natura stipendiale e quindi non può essere incluso nella quota A di pensione stante il principio di tassatività ex art.43.

In conclusione, l'Istituto previdenziale insiste affinché l'appello sia rigettato, con ogni conseguenza di legge.

Nella pubblica udienza odierna l'avv. Ginevra Paoletti, comparsa per delega, in rappresentanza

dell'appellante, ha insistito affinché l'appello venga accolto con ogni conseguenza di legge.

L'avv. Mangiapane, per l'INPS, si è riportato alla memoria di costituzione, ribadendo la richiesta di reiezione.

La causa è, quindi, passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione di diritto sollevata dal gravame concerne l'inclusione nella cosiddetta quota A ai sensi dell'art.13 del d.l.vo 30 dicembre 1992 n.503 degli emolumenti percepiti dal sig. Olivieri per remunerare gli incarichi di natura dirigenziale ricoperti dal 1999 fino alla data della cessazione dal servizio.

Orbene il predetto art.13, come è noto, reca una disciplina transitoria per il calcolo dei trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici per cui essi sono dati dalla sommatoria:

- della quota A) corrispondente *“all'importo relativo alle anzianità **contributive** acquisite anteriormente all'1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile”*;

- della quota B) corrispondente *“all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dall'1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto”*.

La legge di riforma del sistema previdenziale n.335 del 1995, all'art.2, comma 9 ha previsto, allo scopo di armonizzare i diversi ordinamenti pensionistici, che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, *“ si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni”* per cui *“tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore, eccetto quelli tassativamente indicati nell'art.12 della l.n.30 aprile 1969 n.153, concorrono a formare la base retributiva che concorre alla determinazione dell'importo della pensione”*, precisando però che *“ La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 (e 10) concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste*

dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503” (comma 11).

Inoltre, la medesima legge 335 del 1995, nell'introdurre il metodo contributivo nel calcolo dei trattamenti pensionistici e contributivo-misto per i lavoratori con un'anzianità contributiva, alla data del 31 dicembre 1995, inferiore a 18 anni, ha previsto che per quelli aventi invece un'anzianità superiore a 18 anni (art.1 comma 13) che *“la pensione e' interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”*, col temperamento dell'art.13 del d.lgvo n.503 del 1992.

Il sig. Olivieri al 31 dicembre 1995 aveva un'anzianità di servizio superiore a 18 anni quindi, nella determinazione del trattamento pensionistico, è stato applicato il metodo retributivo talchè, ai fini della computabilità in quota A la normativa vigente antecedentemente alla data del 1° gennaio 1993, è quella recata dal predetto art.43 del d.P.R.n.1092/1973, a tenore di cui, *“ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza”, “la base pensionabile è costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione“* (nonché da una serie tassativa di assegni o indennità ivi elencati) *“integralmente percepiti”*.

omissis

Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile.

Tanto precisato, il Collegio, in linea con l'orientamento, ormai diventato granitico, di queste Sezioni di Appello (Sez. I n.199/2015; Sez.II n.258/2011, n.534/2013, n.439/2014, Sez.III n.494/2005, n.66/2015) che ha risolto le incertezze dei giudici delle pensioni di prime cure, ritiene di dover respingere il gravame.

L'incarico di natura dirigenziale ricoperto dall'appellante all'atto del collocamento in quiescenza (come peraltro i precedenti) è stato conferito ai sensi dell'art.24 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, oltre che della normativa generale recata dall'art.19 del d.lgvo n.165/2001, il quale nel disciplinare la *“copertura provvisoria di posizioni dirigenziali”* prevede che *“..L'Agenzia può stipulare, previa valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei*

dirigenti, con l'obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva".

Il maggior trattamento economico attribuito al dipendente a seguito del conferimento dell'incarico di natura dirigenziale, pur rientrando nell'ampia nozione di retribuzione, in quanto remunerativo di una prestazione di lavoro non di fatto, bensì incontestabilmente di diritto, non ha però natura stipendiale nel senso di corrispettivo sinallagmatico connesso alla posizione giuridica di appartenenza.

Ciò in quanto il predetto resta inquadrato in ruolo come funzionario (nel caso in esame, IX qualifica poi categoria C3 super) e pertanto, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, l'ultimo stipendio percepito – ossia quello previsto dalla legge, spettante in relazione all'inquadramento conseguito nel pubblico impiego - da prendere a base, ai sensi dell'art. 43, per l'inclusione nella quota A è esclusivamente quello dell'area (e profilo) di appartenenza, ossia nel caso in esame quello del personale non dirigenziale.

Gli ulteriori emolumenti, sono trattamenti di natura accessoria divenuti pensionabili solo a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'art. 2, commi 9 e 11 della legge n. 335/1995 ed in quanto tali computabili nella quota B.

Giova peraltro osservare che la Corte costituzionale con la sentenza n.37 del 2015 nel dichiarare illegittima una disposizione (art.8, comma 24, del d.l. n. 16/2012 conv. dall'art. 1, comma 1, della legge n. 44/2012) che prevede il conferimento, mediante procedure selettive, ai sensi dell'art.19, comma 1-bis, del d.lgvo n.165/2001 di incarichi dirigenziali ai funzionari delle Agenzie delle Entrate per la copertura di posizioni dirigenziali, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti, da concludersi entro il 31 dicembre 2013 (nonché delle disposizioni che hanno ulteriormente prorogato detto termine), ha osservato che “ *..l'assegnazione di posizioni dirigenziali a un funzionario può avvenire solo ricorrendo al modello, cioè all'istituto della reggenza..straordinarietà e temporaneità sono perciò caratteristiche essenziali dell'istituto* ” di talchè ha ritenuto incostituzionale la norma proprio in quanto “ *il carattere di temporaneità della soluzione da essa prevista.... tende a scolorire fin quasi ad annullarsi.* ”

Quanto sopra conferma la natura di voce non fondamentale ma accessoria dei compensi spettanti per il

periodo di durata degli incarichi *de quibus*.

Per tutte le suddette ragioni, l'appello va respinto in quanto giuridicamente infondato.

Il Collegio ravvisa nelle oscillazioni giurisprudenziali delle Sezioni di primo grado all'epoca della decisione impugnata, un giusto motivo per compensare integralmente tra le parti le spese di questo giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt.92, comma 2, c.p.c. (nel testo della disposizione applicabile *ratione temporis*, ex art.58 della l.n.69/2009) e 26 r.d. n.1038/1933.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

definitivamente pronunciando, nei termini di cui in motivazione, *contrariis reiectis*,

RESPINGE l'appello iscritto al **n.35231** del ruolo generale, proposto dal sig. Vittorio Olivieri avverso la sentenza emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia-Giulia n.190/2008, depositata in data 9 maggio 2008;

COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Daniela Acanfora)

(Stefano Imperiali)

F.to Daniela Acanfora

F.to Stefano Imperiali

Depositata in Segreteria il 11/01/2016

p. Il Dirigente

(dott.ssa Daniela D'Amaro)

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa DESIDERI Simonetta

F.to Simonetta DESIDERI